



131



Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTO N. 9 DEL 18 GENNAIO 2017

Oggetto: esercizio del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 6, comma 2 d.lgs. 178/2012 – avvio seconda finestra temporale

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

TENUTO CONTO dell'entrata in vigore dell'art. 1 del D.Lgs 178/2012 e della costituzione per legge dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, con decorrenza dal 01 gennaio 2016, formalizzata con atto a Ministero Notaio repertorio n. 3132, raccolta n. 2134, stipulato in data 29 dicembre 2015, registrato a Roma 4 in data 04 gennaio 2016 con numero 50, Serie 1T;

TENUTO CONTO dell'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs 178/2012 che dispone, a fronte della costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana con natura giuridica di diritto privato, la riorganizzazione dell'Ente Pubblico CRI in Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, con personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, e che *“svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo”*;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTO il provvedimento n. 196 del 14/10/2016 con cui è stato approvato l'organico provvisorio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana a norma dell'art. 6 d.lgs. 178/2012 funzionale all'assolvimento dei compiti d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4 del d.lgs. 178/2012, trasmesso ai Ministeri Vigilanti con nota prot. n.24142/U del 24/11/2016 ai fini dell'assunzione degli atti di relativa competenza;

CONSIDERATO, in particolare, che con medesimo provvedimento n. 196/2016 è stata avviata una prima finestra temporale per garantire al personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana l'esercizio del diritto d'opzione tra la permanenza presso l'Ente Strumentale e l'assunzione presso l'Associazione a norma dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 178/2012;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0032186 del 28 giugno 2016 e con successiva nota prot. n. n.24142/U del 24/11/2016 è stata inoltrata ai ministeri vigilanti una richiesta d'incontro per chiarire e concertare le

Il Presidente Nazionale



132



Croce Rossa Italiana

modalità, i tempi e le fonti di finanziamento in quanto prodromiche alla definizione dell'organico a regime dell'Associazione, che l'art. 6, comma 4 del d.lgs. 178/2012 prevede debba essere definito *"tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attività dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonché dell'esigenza di garantire assoluta continuità all'attività di cui all'articolo 5, comma 6 [ausiliarietà alle FF.AA. e concorso agli impieghi di protezione civile]"*;

RICHIAMATO integralmente il provvedimento n. 196/2016, con particolare riguardo al punto 6) del dispositivo che prevede che *"restano ferme le previsioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 178/2012 in ordine alla possibilità di esercizio del diritto d'opzione sino al 31/12/2017, le cui modalità di esercizio costituiranno oggetto di ulteriori avvisi e provvedimenti, nei limiti dell'organico e dei requisiti qualitativi individuati dall'Associazione"*;

VISTA la Delibera n. 87 del 23 dicembre 2016 del Comitato dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana concernente l'approvazione del "nuovo piano di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012 relativo al primo semestre 2017", adottata per assicurare l'inserimento nel piano di riparto in favore dell'Associazione delle somme relative al trattamento economico del personale che ha esercitato il diritto d'opzione per l'assunzione nei ruoli dell'Associazione a norma dell'art. 6 del d.lgs. 178/2012;

VISTI i provvedimenti n. 25 del 05 gennaio 2017 e n. 27 del 16 gennaio 2017 di certificazione del personale ESACRI che ha esercitato il diritto d'opzione all'assunzione presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana – con contestuale risoluzione dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana – a norma dell'art. 6, c. 2 del d.lgs. 178/2012;

RAVVISATA l'opportunità di assicurare l'apertura di un'ulteriore finestra temporale al fine di assicurare al personale ESACRI l'esercizio del diritto d'opzione tra la permanenza presso l'Ente Strumentale ovvero l'assunzione presso l'Associazione, fermo il possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 178/2012;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) Di avviare una seconda finestra temporale per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana tra la permanenza presso l'Ente Strumentale ovvero l'assunzione presso l'Associazione a norma dell'art. 6 del d.lgs. 178/2012;
- 2) Il personale ESACRI potrà esercitare, fino alla data del 30 aprile 2017, il diritto d'opzione inviando la propria richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata sg@cert.cri.it (riportando in oggetto "esercizio

Il Presidente Nazionale



LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

diritto d'opzione art. 6, comma 2, d.lgs. 178/12"), allegando un dettagliato curriculum formativo e professionale in formato europeo, con l'indicazione, tra l'altro, del titolo di studio posseduto, dell'esperienza lavorativa maturata (presso Croce Rossa Italiana e presso altre pubbliche amministrazioni e privati), degli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento frequentati, e dal quale si evinca il possesso dei requisiti qualitativi strettamente correlati alle funzioni riportate nel documento allegato. Ai fini della valutazione di tutto quanto ivi riportato, il personale dovrà indicare tutti gli elementi utili ed i dati essenziali, natura ed oggetto dell'esperienza lavorativa maturata e gli eventuali ruoli ricoperti, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura. Il candidato potrà esprimere sino ad un massimo di tre preferenze per gli ambiti funzionali elencati nell'Allegato al Provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016 (rubricato "DOTAZIONE ORGANICA PROVVISORIA" e disponibile sul sito istituzionale della Croce Rossa Italiana e sul sito istituzionale dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana) e specificando l'eventuale ambito territoriale di preferenza.

- 3) Il Segretario Generale assicurerà gli adempimenti connessi e conseguenti all'esercizio del diritto d'opzione all'assunzione presso l'Associazione, con particolare riguardo alle preliminari procedure di valutazione del possesso dei requisiti qualitativi e, tenuto conto dei limiti dell'organico provvisorio di cui al predetto provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016. La procedura dovrà concludersi entro giorni trenta (30) dalla data di scadenza per l'esercizio del diritto d'opzione indicata al punto precedente;
- 4) Restano fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, le disposizioni di cui al provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016;
- 5) Restano ferme le previsioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 178/2012 in ordine alla possibilità di esercizio del diritto d'opzione sino al 31/12/2017, le cui modalità di esercizio costituiranno oggetto di eventuali ulteriori avvisi e provvedimenti, nei limiti dell'organico e dei requisiti qualitativi individuati dall'Associazione;
- 6) Il presente provvedimento è trasmesso all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai fini della comunicazione e notifica, mediante contestuale avviso sul proprio sito istituzionale, al personale dipendente dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana;
- 7) Il presente provvedimento è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione, alla pagina "Lavora con noi".

Roma, 18 gennaio 2017

Il Presidente Nazionale
 Avv. Francesco Rocca

